



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
SANT'ANTIOCO**

ORDINANZA n° (vedi stringa in alto)
(Golfo di Palmas - Gabbie allevamento ittico)

Il sottoscritto Tenente di Vascello (CP) Fabio VACCARO, Capo dell'Ufficio Circondariale Marittimo e Comandante del Porto di Sant'Antioco,

VISTO la nota di servizio del IV Nucleo Subacquei Guardia Costiera di Cagliari relativa alla ricognizione subacquea dello specchio acqueo, relativi fondali e zone limitrofe all'area in concessione demaniale, per impianto di allevamento ittico, nel Comune di Sant'Antioco (SU) in località Coaquaddus, alla azienda Maricoltura Calasetta S.r.l. (ora in procedura fallimentare);

VISTI gli Articoli 17, 30, 68, 71, 75 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'Articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte Marittima);

CONSIDERATA la necessità di salvaguardare la sicurezza della navigazione, la vita umana in mare, l'incolumità delle persone, l'integrità delle cose nonché l'ambiente marino in genere;

RENDE NOTO

Che a seguito della ricognizione subacquea eseguita dal IV Nucleo Subacquei di Cagliari nell'area di cui al precedente "Visto", sono state evidenziate criticità per la sicurezza della navigazione dovute alla presenza di gabbie sul fondo marino, tubi in Pvc e gavitelli semisommersi che fanno venire meno i requisiti di sicurezza per la navigazione.

Per questi motivi:

ORDINA

Articolo 1
(Interdizione area)

Con decorrenza immediata e fino alla completa rimozione di quanto evidenziato al "Rende Noto" nello specchio acqueo interessato come riportato nell'allegato A stralcio satellitare che costituisce parte integrante della presente Ordinanza **è vietato:**

1. Navigare, ancorare e/o sostare con qualunque unità navale e a qualunque scopo nonché effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
2. Svolgere attività di pesca di qualunque natura;
3. Effettuare la balneazione;

Articolo 2
(Obblighi per le unità in transito)

Tutte le unità in navigazione in prossimità dello specchio acqueo in parola dovranno comunque mantenersi a una distanza di sicurezza di 200 metri dai limiti dell'area oggetto degli stessi, delimitata dalle coordinate di cui all'allegato A e procedere a velocità ridotta, prestando particolare attenzione e valutando l'eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Articolo 3
(Sanzioni e pubblicità)

I contravventori alla presente Ordinanza, oltre ad essere ritenuti responsabili di eventuali danni che dovessero derivare a persone e/o cose, incorreranno, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, nelle sanzioni previste dagli artt. 1161 1164 e 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, e saranno ritenuti civilmente responsabili dei danni che potranno derivare alle persone, all'ambiente marino e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

Qualora la violazione della presente Ordinanza sia commessa con impiego di unità da diporto, i responsabili incorreranno nelle sanzioni previste dall'art.53 del D.LGS. 18 Luglio 2005 N°171-Codice della Nautica da diporto e successive modifiche.

Limitatamente al personale iscritto nella Gente di Mare la violazione dell'Art. 1174 del Codice della Navigazione comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria di cui all'Art. 1175 dello stesso.

Limitatamente alle violazioni in materia ambientale, si applicheranno le violazioni di cui al D.lgs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni; mentre per le violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, si applicheranno le violazioni di cui al D.lgs 81/2008 e SS.MM.II;

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio, ex Art. 59 del regolamento al Codice della Navigazione e l'inclusione nella pagina "Ordinanze" dei siti istituzionali www.guardiacostiera.gov.it/sant'antioco.

Sant' Antioco, lì (vedi data firma digitale).

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Fabio VACCARO

ALLEGATO A –AREA INTERDETTA E STRALCIO SATELLITARE

Denominazione	Latitudine ϕ	Longitudine λ
A	38° 58.456' N	008° 27.297' E
B	38° 58.457' N	008° 27.460' E
C	38° 58.252' N	008° 27.460' E
D	38° 58.252' N	008° 27.297' E

